

29 giugno 2016

**LA BONIFICA BELLICA NEI CANTIERI EDILI:
TUTTE LE NOVITA'**

*Avv. Giovanni Scudier
Studio Legale Casella e Scudier*

www.casellascudier.it

Via Luigi Lucatello n. 6 – 35121 Padova



Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. Lgt. 12.4.1946 n. 320 – « Bonifica dei Campi Minati »

Art. 7

1. *«I proprietari dei terreni....possono eseguire direttamente....i lavori di sminamento, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione della guerra e sotto la sorveglianza di questa».*
2. *«In ogni caso il lavori di bonifica dei campi minati devono essere eseguiti con personale specializzato...».*
3. *« (omissis) ».*
4. *«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dei concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge che provvedano direttamente ai lavori di sminamento».*

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 – « Codice dell'Ordinamento Militare»

Art. 22

«Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»

1. *«Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:*

a) In materia di distruzione delle scorte di mine antipersona...

b) In materia di armi chimiche....

c) In materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati....

c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente

1)....

2) «esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato....e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 – « Codice dell'Ordinamento Militare»

Art. 22 (segue)

3)

4) *«esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;».*

5) *«svolge l'attività di disinnescamento, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza Armata;».*

6)

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»

Art. 1

1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, infine, le seguenti parole : «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»

Art. 1 (segue)

b)«all'articolo 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»

Art. 1 (segue)

c)«al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI» sono inserite le seguenti: con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo»;

d)«all'articolo 104 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue...)

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici »

Art. 1 (segue)

e) «all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo »;

f) «all'allegato XV, punto 2,2,3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo ».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»

Art. 1 (segue)

2.)«L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104....è istituito....con decreto del Ministro della difesa....da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto....sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali....»;

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177

« Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»

Art. 1 (segue)

3.«Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

Decreto Ministero della Difesa 11.5.2015 n. 82

«Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'Articolo, 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012 n. 177».

Art. 1 Definizioni

1. *«Ai fini del presente regolamento, si intendono per....*

g) bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;

h) bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi».

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

Decreto Legislativo 30.1.2015 n. 210 conv. in L. 25.2.2016 n. 21

Art. 4

6. *«All'articolo 2, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 , le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»».*

Bonifica Bellica e Sicurezza nei cantieri

IL QUADRO NORMATIVO (segue)

Direttiva Ministero della Difesa n. 001/B.TER./2015

4. DEFINIZIONI

Bonifica Sistemática da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici (Bonifica Bellica):

«attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellicieseguite a scopo preventivo sui aree del territorio nazionale presumibilmente interessate da eventi bellici, in cui si ipotizza la presenza di ordigni esplosivi interrati o comunque non individuabili a vista e mirate a liberare il terreno dalla loro presenza».



STUDIO LEGALE

STUDIO LEGALE CASELLA E SCUDIER

Associazione Professionale

35121 – PADOVA – Via Lucatello n. 6

Tel . 049.8766689 – 049.8766578

Fax 049.8219360

Sito internet: www.casellascudier.it

e-mail: segreteria@casellascudier.it